

AGGIORNATA A
FEBBRAIO 2026



Associazione Cassa Nazionale di Previdenza
ed Assistenza a favore dei Ragionieri
e Periti Commerciali

Guida alla Cassa

Via Pinciana 35
00198 ROMA

Numero verde 800 814 601
Centralino 06 844 671
C.F. 80059790586

www.cassaragionieri.it

LA TUA CASSA

Dove siamo	4
Supporto web	4
Come raggiungerci	4
Servizio mail pec	4
Come contattarci	4
Servizio mail	4
Garante dell'iscritto	4
La Cassa on line	5
La nostra storia	6
Le tappe previdenziali	8
Il simbolo della CNPR	10
Il nostro biglietto da visita	11
I principali interlocutori della Cassa Ragionieri	12
Gli Organi di governo	13

LA PREVIDENZA

L'iscrizione alla Cassa	16
La preiscrizione alla Cassa	17
I contributi	18
Il contributo soggettivo	18
Il contributo soggettivo supplementare	19
Il contributo integrativo	20
Il contributo di maternità	20
I contributi volontari	21
Integrazione dei contributi versati	21
Frazionabilità dei contributi	22
Prescrizione dei contributi	22
Modalità e scadenze per il pagamento dei contributi	22
Pagamenti tramite piattaforma 'Pago on line'	22

Pagamenti tramite Modello F24	22
Pagamenti tramite bonifico (diverso da pago on line)	23
La comunicazione obbligatoria (ex modello A19)	24
Cos'è	24
La scadenza	24
Chi è tenuto ad inviare la comunicazione	24
Come inviare la comunicazione	24
Chi non è tenuto ad inviare la comunicazione	24
Posizioni contributive individuali	25
La carta ragionieri	25

LE PRESTAZIONI

Modalità di calcolo delle pensioni	28
Come si calcola la quota reddituale (quota A)	29
Come si calcola la quota contributiva (quota B)	30
Pensione di vecchiaia	31
Pensione anticipata	32
Pensione supplementare	32
Pensione di inabilità	32
Pensione di invalidità	33
Pensione di reversibilità e indiretta	34
Supplementi di pensione	35
Rivalutazione delle pensioni	35
Indennità di maternità	35
Indennità di paternità	36
Erogazioni assistenziali	36
Assistenza sanitaria integrativa	36
Copertura Temporanea Caso Morte (TCM) - EMAPI	37
Ricongiunzione, riscatto, totalizzazione e cumulo	37
Convenzioni	38

DOVE SIAMO

La sede della Cassa Ragionieri è in **Via Pinciana 35 a Roma**, a 50 metri da Villa Borghese e dall'ingresso al Museo Borghese e a 500 metri da Via Veneto (Porta Pinciana).



COME RAGGIUNGERCI

Dalla Stazione Termini: prendere la **linea 910** oppure la **linea 360**, scendere in **via Puccini** e percorrere 100 metri a piedi.

Dalla Stazione Ostiense: prendere la **linea 63**, scendere alla **fermata Boncompagni** e percorrere 200 metri a piedi.

COME CONTATTARCI

Telefono: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 al **numero verde 800 814 601**

Ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e, soltanto per appuntamento con il funzionario, anche il pomeriggio dalle 14 alle 15.30.

SUPPORTO WEB

Avete problemi con il sito?

Non riuscite a registrarvi o ad accedere a contenuti riservati?

Inviare una segnalazione all'indirizzo:

supportoweb@cassaragionieri.it

SERVIZIO MAIL PEC:

iscrizionicontributi@pec.cassaragionieri.it

prestazioni@pec.cassaragionieri.it

assistenza@pec.cassaragionieri.it

SERVIZIO MAIL

Per i soggetti non più iscritti alla Cassa:

cancellati@cassaragionieri.it

Per i pensionati non esercenti:

pensionati@cassaragionieri.it

Garante dell'iscritto

garanteiscritto@cassaragionieri.it

È a disposizione degli associati l'indirizzo email del Garante per segnalazioni relative a reclami o inefficienze.

La Cassa on line

Il nostro sito, www.cassaragionieri.it, compatibile con tutti i maggiori browser utilizzati per la navigazione internet e fruibile su tutti i dispositivi fissi e mobili (smartphone, tablet, pc portatili), nell'**area riservata**, accessibile con le credenziali rilasciate dalla Cassa oppure con lo SPID, offre questi servizi:

- ▶ estratto conto contributivo;
 - ▶ attestazione dei contributi versati;
 - ▶ acquisizione dei dati reddituali (modello A19);
 - ▶ calcolo del montante contributivo accantonato simulazione di calcolo della pensione;
 - ▶ cedolino di pensione;
 - ▶ stampa duplicati M.av.;
 - ▶ stampa del CU;
 - ▶ richiesta carta di credito;
 - ▶ accesso diretto ai servizi della polizza sanitaria Unisalute;
 - ▶ visualizzazione dei dati anagrafici;
 - ▶ piattaforma **Pago on line** per versare i contributi in via telematica;
 - ▶ modifica dati di contatto personali.
- Dal 2025 inoltre:**
- ▶ domanda di iscrizione e preiscrizione;
 - ▶ opzione per la riduzione dei contributi;
 - ▶ richiesta di cancellazione;
 - ▶ attestazione della regolarità contributiva;
 - ▶ sussidio a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare;
 - ▶ assegno per l'assistenza ai figli disabili gravi;
 - ▶ assegno di sostegno;
 - ▶ domanda di pensione di vecchiaia;
 - ▶ domanda di pensione anticipata;
 - ▶ domanda di pensione supplementare;
 - ▶ domanda di pensione di invalidità;
 - ▶ domanda di pensione di inabilità;
 - ▶ domanda di conversione della pensione di invalidità in vecchiaia;
 - ▶ comunicazione di variazione delle modalità di pagamento;
 - ▶ autorizzazione a versare i contributi volontari;
 - ▶ ricongiunzione dei periodi assicurativi;
 - ▶ riscatto del periodo praticantato;
 - ▶ riscatto del servizio militare/civile;
 - ▶ riscatto dei periodi prescritti;
 - ▶ riscatto dei periodi di laurea.

Per accedere all'area riservata è necessario possedere i codici di accesso. I codici possono essere richiesti in qualunque momento tramite la procedura guidata presente all'interno dell'area riservata. È anche possibile accedere tramite SPID o CIE.

Nell'**area pubblica del sito**, all'interno della sezione **«chi siamo»**, è possibile scaricare questa guida in formato elettronico; sono inoltre presenti numerose informazioni a mero titolo di esempio:

- ▶ le comunicazioni più importanti;
- ▶ la sezione Cassa trasparente, all'interno della quale è possibile consultare:
 - la normativa;
 - i bilanci (consuntivo, tecnico, sociale e il budget, nonché i rendiconti dei fondi);
 - le informazioni sui bandi di gara;
 - le informazioni sul patrimonio della Cassa, mobiliare e immobiliare;
 - i compensi degli Organi e l'organigramma con i nomi dei responsabili degli uffici;
 - ▶ i link di interesse;
 - ▶ le informazioni per richiedere le prestazioni;
 - ▶ la modulistica;
 - ▶ le informazioni sulla polizza sanitaria integrativa UniSalute;
 - ▶ le scadenze contributive;
 - ▶ gli eventi organizzati sul territorio.

La nostra storia

La Legge 9 febbraio 1963, n. 160, ha istituito la **"Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali"**.

Giuseppe Dedin, sentito il Consiglio Nazionale dei Ragionieri, è nominato Commissario dal Ministro per il lavoro nel primo anno di vita dell'Ente.

Allo spirare dell'anno il primo Comitato dei delegati elegge il **"Governo"** presieduto dallo stesso Dedin, insieme a lui i colleghi Turri, Albano, Biancalani, Forchino, Lombardi, Secchi, Vivaldi e, in rappresentanza del Ministero del lavoro, il dott. Stochino.

Nei primi anni di vita della Cassa gli iscritti versano un contributo fisso annuo di L. 60.000 e hanno la possibilità di incrementare la propria **"posizione individuale"** attraverso il versamento di contribuzioni volontarie, capitalizzando gli importi in un apposito conto.

Nella seconda metà degli anni 60 del secolo scorso, un accordo con la Cassa degli avvocati e con quella dei dottori

commercialisti, porta all'emanazione, il 18 aprile 1968 data in cui viene pubblicata, firmata da alcuni padri della Repubblica Italiana, Saragat - Moro - Reale - Bosco - Preti, della Legge 12 marzo 1968, n. 410, istitutiva della così detta **"Marca Comune"** in favore delle Casse Avvocati, Dottori Commercialisti e Ragionieri.

È proprio nel 1968 che inizia la costruzione del **"Presidio previdenziale"** di categoria, con l'acquisto del primo complesso immobiliare (quattro splendide palazzine a Roma). Si è appositamente usato il termine "presidio" in quanto nella sua accezione letterale Vittorio Mastrolilli, primo Direttore generale della Cassa, configurava il "Fondo" da accrescere e proteggere.

Il tempo vola, siamo nel 1971 e prende corpo la prima **"riforma"** della Cassa (Legge 23 dicembre 1970, n. 1140). Con tale riforma vengono aumentate le pensioni minime a L.1.300.000 annue ed il contributo - sempre fisso - adeguato a L. 81.500.

Ma la novità assoluta è costituita dall'istituzione del **"servizio di assistenza sanitaria"** che finalmente copre un vuoto molto sentito da quanti nella categoria non godevano di tale servizio, costituzionalmente garantito a tutti i cittadini italiani.

Dal 1984 il contributo annuo viene fissato in L. 960.000 e, sulla spinta delle novità che via via vengono introdotte nel variegato sistema previdenziale per le categorie professionali, iniziano gli studi che porteranno alla riforma del 1992 (Legge 30 dicembre 1991, n. 414). Infatti, gli studi degli anni Ottanta evidenziano una categoria in grande espansione, sia quantitativa che qualitativa. I tempi sembrano quindi maturi all'introduzione di una nuova metodologia di calcolo delle prestazioni,

correlata ai redditi professionali, con **l'adozione di un sistema di finanziamento a ripartizione.**

Senza particolari sussulti si arriva agli anni Novanta, caratterizzati dall'emanazione di provvedimenti legislativi molto importanti.

Dopo il primo Presidente Giuseppe Dedin si sono succeduti alla guida dell'Ente: Angelo Enrico Turri, Angelo Della Rocca, Luciano Savino, Paolo Salvadori, Paolo Saltarelli e l'attuale Presidente Luigi Pagliuca.



Le tappe previdenziali

► **Marzo 1963:** Legge 9 febbraio 1963, n. 160, istitutiva della "Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali". Sistema di calcolo contributivo delle pensioni.

► **Aprile 1968:** Legge 12 marzo 1968, n. 410, istitutiva della così detta "Marca Comune" in favore delle Casse Avvocati, Dottori Commercialisti e Ragionieri.

► **Dicembre 1970:** Legge 23 dicembre 1970, n. 1140. Con tale riforma vengono aumentate le pensioni minime a £ 1.300.000 annue ed il contributo - sempre fisso - adeguato a £ 81.500.

► **Dal 1984** il contributo annuo viene fissato in £ 960.000: Legge 11 novembre 1963, n. 638. Sulla spinta delle novità che via via sono introdotte nel sistema previdenziale per le categorie professionali, iniziano gli studi che porteranno alla riforma del 1992 (Legge 30 dicembre 1991, n. 414).

► **Nel 1990** il diritto alla ricingunzione dei periodi assicurativi viene esteso anche ai liberi professionisti: Legge 5 marzo 1990, n. 45.

► **Riforma del sistema previdenziale della Cassa Ragionieri:** Legge 30 dicembre 1991, n. 414. Vengono correlati sia i contributi che le prestazioni ai redditi individuali. La "Marca Comune" viene soppressa. È introdotto il contributo integrativo nella misura del due per cento dei corrispettivi che costituiscono il volume di affari prodotto ai fini IVA.

► **Riforma dell'art. 31** dell'Ordinamento Professionale di modifica del percorso formativo per l'accesso alla professione: Legge 12 febbraio 1992, n. 183.

► **Privatizzazione dei "Fondi pensionistici" per le libere professioni:** Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. La Cassa con Decreto interministeriale dell'11 luglio 1995 da Ente di diritto pubblico diventa Associazione di diritto privato.

► Il primo significativo atto conseguente la privatizzazione è il **provvedimento di**

modifica dei contributi e prestazioni che il Comitato dei Delegati adotta nel 1997.

► Con **ministeriale 3 marzo 2003** sono state approvate le delibere adottate dal Comitato dei delegati della Cassa in data 22 giugno e 23 novembre 2002, concernenti modificazioni agli articoli 42, 49 e 50 del Regolamento di esecuzione. Il testo è stato pubblicato in G.U. n. 81 del 7 aprile 2003.

► Con **decreto interministeriale in data 22 aprile 2004**, sono state approvate le modifiche allo statuto e al regolamento d'esecuzione nonché le norme regolamentari transitorie in tema di pensione di anzianità, deliberate dal Comitato dei delegati della Cassa Ragionieri in data 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003 (*riforma della previdenza di categoria*). Il testo è stato pubblicato in G.U. n. 115 del 18 maggio 2004.

► Con **ministeriale 9PP/81433/RAG-L-25** del 15 novembre 2004 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa Ragionieri in data 26 giugno 2004, concernente **modifiche agli articoli 35 e 37 del regolamento di esecuzione** (*decontribuzione in favore dei giovani iscritti e degli iscritti che avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità scelgono di non richiederla*). Il testo è stato pubblicato in G.U. n. 284 del 3 dicembre 2004.

► **2008: il nuovo Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa** elimina alcuni istituti obsoleti e introduce nuove prestazioni. Dal 23 gennaio del 2008, data di approvazione da parte dei ministeri vigilanti, è possibile erogare a favore degli Associati: sussidi, assegni per l'assistenza ai figli minori disabili gravi, assistenza sanitaria integrativa, borse di tirocinio formativo, prestiti donore e polizze di assicurazione infortuni e/o vita caso morte.

► **Pubblicazione del Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42**, di definizione della

Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità.

► **Preiscrizione dei tirocinanti.** È stata introdotta la possibilità di preiscrizione alla Cassa Ragionieri degli iscritti nel registro dei tirocinanti di cui all'art. 40 del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

► **Il 6 novembre 2013** il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa Ragionieri in data 9 settembre 2013, concernente la riforma del sistema previdenziale della Cassa.

► **Il 17 dicembre 2013** è stato approvato anche lo Statuto.

► **Dal 1 gennaio 2016** gli Esperti contabili iscritti nella *sezione B - Esperti contabili* dell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili devono iscriversi alla Cassa ragionieri. Lo stabilisce la Legge di stabilità 2016 all'articolo 1, comma 4.

► In data **9 giugno 2016** i Ministeri vigilanti approvano la delibera del Comitato dei delegati del novembre 2015 che modifica gli articoli 33, 41 e 43 del Regolamento della previdenza e in particolare:

- **sostituisce** i coefficienti di trasformazione del montante contributivo indicati nella Tabella A, allegata al Regolamento, con i coefficienti applicati nell'AGO e aggiornati solo fino all'età di 70 anni;

- **prevede** la sospensione della capitalizzazione dei montanti qualora il relativo tasso, previsto per legge, risulti negativo, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive;

- **dispone** la sospensione della rivalutazione (in base alla variazione dell'indice ISTAT) dei contributi e delle prestazioni, qualora essa dovesse risultare negativa, con il recupero dell'eventuale negatività nel corso degli anni successivi.

► **Il 28 marzo 2017** i Ministeri vigilanti approvano le modifiche al Regolamento per i

trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa, che ampliano le tutele assistenziali a favore degli associati. In particolare: estensione dell'assegno per l'assistenza **ai figli disabili gravi** anche ai maggiorenni, sostegno agli iscritti con figli minori a carico in **condizioni di indigenza**, rimborsi spese per **assistenza domiciliare, sostegno agli studi** per gli orfani di iscritti, indennità per **inabilità temporanea** e interventi **una tantum** in caso di decesso.

► **Il 12 aprile 2017** il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, approva parzialmente, con integrazione, la delibera adottata dal Comitato dei delegati in data 26 novembre 2014 che: **abolisce la Giunta esecutiva**, regola gli obblighi contributivi delle Società tra professionisti e modifica il termine di approvazione del bilancio d'esercizio dal mese di giugno al mese di aprile di ciascun anno. Non vengono accolte le disposizioni proposte per regolamentare l'opzione in caso di iscrizione a più Albi professionali.

► **Nel mese di aprile 2018** il presidente Luigi Pagliuca sottoscrive la **convenzione con l'Inps** per l'erogazione delle prestazioni in regime di cumulo.

► **Con nota dell'11 giugno 2020** i Ministeri vigilanti hanno approvato la delibera del Comitato dei Delegati del 28 novembre 2019 che ha aggiornato il Regolamento della previdenza.

► **Il 17 marzo 2022** i Ministeri vigilanti approvano la delibera del Comitato dei Delegati del 26 aprile 2021 che introduce il Provvedimento straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva. Tale misura straordinaria e temporanea, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento della Previdenza, consente ai professionisti iscritti o ai loro superstiti di sanare debiti riferiti ad omissioni contributive, anche parziali, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione della relativa disciplina.

Il simbolo della CNPR



Nel 1982 il Consiglio nazionale dei ragionieri ha affidato ad un gruppo di grafici di esperienza internazionale, l'incarico di realizzare **il simbolo della categoria** utilizzabile, nell'ambito di un programma di immagine coordinata, dai vari organismi e dai singoli iscritti.

Il **simbolo**, scelto anche dalla Cassa, **si ispirava otticamente alla scrittura del sistema decimale di numerazione sumero**, databile al 3000 A.C., e, all'estremo opposto, rimanda alle schede perforate dei primi computer. Era, quindi, la fusione tra il segno *"che viene da più lontano"* con quello *"più proiettato nel futuro"*.

L'**immagine grafica**, costituita da 45 segni circolari (i numeri come venivano impressi dai Sumeri) allude al più noto dei *"quadrati magici"* della Cina antica, il Lo Shu, **simbolo dell'armonia universale**. L'unione concettuale di questa figura, che secondo i cinesi **racchiude in sé tutti gli arcani della matematica**, con la scrittura contabile tramandataci dalle tavolette in terracotta della Mesopotamia, voleva esprimere un tributo alle origini storiche della ragioneria.

Nei **primi anni 2000** la Cassa decide di evolvere la propria **corporate identity** e, tra le altre cose, decide di munirsi di un nuovo simbolo.

Il **nuovo simbolo della Cassa Ragionieri** è tratto da una pubblicazione del 1509 del *"De Divina Proportione"* di fra' Luca Bartolomeo de Pacioli. **L'opera contiene le celebri incisioni dovute a Leonardo da Vinci, raffiguranti suggestive figure poliedriche.**

Il simbolo della Cassa è rappresentato da una di esse, la *"Stella Octangula"*, capostipite dei poliedri composti: due tetraedri regolari uno duale dell'altro, i cui spigoli si bisecano scambievolmente.

Il nostro biglietto da visita

La Cassa gestisce, con la forma giuridica dell'Associazione di diritto privato, la **previdenza dei professionisti economico contabili** (dati da Bilancio d'esercizio 2024).

22.224

professionisti, di cui
68% maschi
32% femmine

ISCRITTI

all'Ordine dei dottori
commercialisti ed esperti
contabili che esercitano la
professione con carattere
di continuità

60.943 euro

reddito medio dichiarato

120.426 euro

il volume d'affari
medio dichiarato

4.175

Professionisti in pensione
che proseguono
la professione

Entrate:

Contributo soggettivo € 190.724.018
Contributo integrativo € 125.089.439

11.985

NUMERO DI
PENSIONI
IN ESSERE

PENSIONATI

Professionisti e superstiti di
professionisti beneficiari
di prestazioni previdenziali
erogate dalla CNPR

23.731 euro

Pensione media erogata

82.000 euro

Importo massimo erogabile
della quota di pensione
calcolata con il sistema
di calcolo reddituale

5.479
vecchiaia,

2.016 anzianità,

529 invalidità
e inabilità,

3.236 ai superstiti

504 anticipate

221 supplementari

284.417.505 euro

Spesa per prestazioni previdenziali

I principali interlocutori della Cassa Ragionieri

STAKEHOLDER	Chi sono
GENERAZIONI FUTURE	I futuri iscritti e i futuri pensionati
ASSOCIATI (ISCRITTI E PENSIONATI ATTIVI)	Professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili che esercitano con continuità la professione di Ragioniere Commercialista e di Esperto Contabile, attivi e pensionati attivi
PENSIONATI E SUPERSTITI	Ex professionisti e superstiti di professionisti beneficiari di prestazioni previdenziali erogate dalla CNPR
DIPENDENTI	Il personale della CNPR
UTILIZZATORI DEGLI IMMOBILI	Soggetti che utilizzano gli immobili di proprietà della CNPR, suddivisi in persone fisiche e non (attività commerciali, scuole, caserme, sedi degli ordini territoriali e altri)
ORDINI TERRITORIALI	Sedi territoriali dell'Ordine dei «Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili», costituito con D. Lgs. 28/6/2005 n. 139
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	Istituzioni e associazioni tra cui il Consiglio nazionale, le associazioni sindacali nazionali, l'Adepp e altri
ORGANI VIGILANTI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, Corte dei conti, Covip, Anac, Inps, Inail, Agenzia delle entrate, altri...
FORNITORI E CONSULENTI	Soggetti che interagiscono con la Cassa per l'affidamento di forniture, servizi, lavori (imprese, istituto cassiere, gestori, attuari, avvocati, etc.)
AMBIENTE	L'ambiente in generale
ISTITUZIONI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE E STUDENTI	Istituti scolastici, insegnanti e studenti
MEDIA TV E STAMPA OPINIONE PUBBLICA	Le agenzie di stampa, i giornalisti, gli operatori del suono e dell'immagine
DECISION MAKERS	Rappresentanti delle istituzioni politiche

Gli organi di governo

Gli Organi dell'Associazione sono:

- ▶ l'Assemblea generale;
- ▶ il Comitato dei delegati;
- ▶ il Consiglio di amministrazione;
- ▶ il Collegio dei sindaci;
- ▶ il Presidente.

ASSEMBLEA GENERALE

Tutti gli iscritti alla Cassa Ragionieri costituiscono l'Assemblea generale degli associati che elegge, in ciascuna sede degli Ordini professionali, con metodo diretto e proporzionale in ragione del numero degli iscritti all'Ordine, i componenti del Comitato dei delegati.

COMITATO DEI DELEGATI

Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni. È convocato almeno due volte l'anno e delibera a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti per le quali occorre la presenza dei due terzi dei delegati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il 24 marzo 2023 si è insediato il nuovo Comitato dei delegati, il quale durerà in carica per il quadriennio 2023/2027. Il Comitato ha poi provveduto ad eleggere i 10 componenti di categoria del nuovo Consiglio di amministrazione.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 membri, di questi 1 è nominato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e gli altri 10 sono eletti fra i componenti del Comitato dei Delegati.

I componenti rimangono in carica per 4 anni e possono essere eletti al massimo per 3 mandati consecutivi.

COLLEGIO DEI SINDACI

I sindaci di categoria formano, insieme ai sindaci nominati dai ministeri vigilanti, il Collegio sindacale dell'Associazione. Al Collegio dei sindaci si applicano gli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. È composto da 5 componenti effettivi e 5 supplenti. Di questi, 1 componente effettivo e 1 supplente, sono designati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; 1 effettivo e 1 sup-

plente, sono designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; 1 effettivo e 1 supplente, sono designati dal Ministero di Giustizia. Gli altri sono eletti dal Comitato dei delegati tra i propri componenti.

PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti e rimane in carica fino alla cessazione del Consiglio stesso.



L'iscrizione alla Cassa

INTERESSATI:


i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A e gli Esperti contabili iscritti nella sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la professione, anche se in pensione.

L'ISCRIZIONE:

va perfezionata entro sei mesi dalla data in cui si verificano entrambi i requisiti, iscrizione all'Ordine ed apertura partita IVA. Nel caso di omissione da parte del professionista, l'iscrizione è effettuata d'ufficio con l'applicazione di una sanzione.

OPZIONE:

gli iscritti anche ad altro Albo che prevede l'iscrizione obbligatoria alla relativa Cassa di previdenza devono optare per una sola Cassa di previdenza per liberi professionisti.



NUMERO DI ISCRITTI PER ETÀ ANAGRAFICA

La preiscrizione alla Cassa

INTERESSATI:

i praticanti Esperti contabili iscritti nel Registro di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005.

LA DOMANDA:

va presentata entro la data della domanda di iscrizione alla Cassa o di iscrizione d'ufficio alla Cassa, se anteriore. La domanda di preiscrizione presentata in anno successivo a quello di iscrizione nel Registro dei tirocinanti, a scelta del richiedente, ha effetto dalla data di iscrizione nel Registro o dal 1 gennaio di un anno successivo.

IL PERIODO:

è possibile richiedere la preiscrizione all'Associazione per il periodo o per una parte del periodo di tirocinio e per il periodo intercorrente fra il termine del tirocinio e l'iscrizione all'Albo, entro il limite massimo di tre anni.

L'IMPORTO:

è definito, per ciascun anno, dal tirocinante, con il limite minimo previsto dal comma 2 dell'articolo 7 del Regolamento della previdenza (€ 500,00).

VERSAMENTI:

la contribuzione annua può essere versata in unica soluzione o con versamenti trimestrali o semestrali, a scelta del tirocinante.

I contributi¹

- ▶ Contributo soggettivo;
- ▶ contributo soggettivo supplementare;
- ▶ contributo integrativo;
- ▶ contributo di maternità;
- ▶ contributi volontari;
- ▶ integrazione dei contributi versati.

⁽¹⁾ Tutti i valori sono riferiti all'anno 2026 e sono annui. Gli stessi sono soggetti a rivalutazione annua in base alla variazione dell'indice ISTAT al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Soggetti tenuti al versamento: **tutti** gli iscritti all'Associazione, ivi compresi i pensionati che esercitano la professione.

IMPORTO DOVUTO

- Modalità di calcolo** Si ottiene applicando un'aliquota percentuale al reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF.
- Aliquota** È scelta annualmente dall'iscritto tra la **misura minima del 15%** e quella **massima del 25%**.
- Massimale** Il reddito viene assoggettato a contribuzione fino all'importo massimo di **€ 123.886,17**. Tale massimale non si applica a richiesta dell'iscritto.
- Minimo dovuto** Pari a **€ 3.771,10**. Il minimo non è dovuto dagli iscritti anche ad altra assicurazione obbligatoria per effetto di altra attività. I titolari di pensione di vecchiaia, anzianità e anticipata che proseguono la professione possono scegliere una percentuale pari alla metà di quella minima. **I pensionati che non producono reddito non versano il contributo.**
- Opzione** Gli iscritti con **meno di 38 anni di età** possono scegliere di versare la metà del contributo dovuto (per un periodo non superiore a 7 anni).

Per gli iscritti che svolgono attività di "amministratore" presso gli Enti locali, l'importo del contributo soggettivo minimo è corrisposto dall'Ente locale.

Le aliquote contributive scelte dagli iscritti:

Aliq. %	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8	80,36	80,29	82,68												
9	1,05	1,13	0,92												
10	9,55	9,62	8,35	91,99											
11	0,66	0,7	0,72	0,79	90,09										
12	2,03	2,06	1,91	1,94	3,41	91,49									
13	0,59	0,66	0,6	0,6	0,79	1,26	92,49								
14	0,31	0,27	0,29	0,34	0,50	0,90	1,30	90,82							
15	5,45	5,27	4,53	4,34	2,85	3,20	3,06	4,21	95,75	95,41	95,19	93,68	94,59	94,24	92,73
16					0,43	0,55	0,50	1,08	0,87	0,87	0,71	0,87	0,72	0,77	0,98
17					0,11	0,19	0,19	0,36	0,40	0,35	0,46	0,51	0,40	0,37	0,49
18					0,29	0,48	0,55	0,78	0,77	0,78	0,81	1,01	0,84	0,84	1,12
19					0,05	0,09	0,10	0,18	0,10	0,13	0,10	0,19	0,17	0,16	0,20
20					0,32	0,46	0,60	0,97	0,88	1,20	1,23	1,62	1,46	1,68	2,10
21					1,16	0,12	0,08	0,09	0,10	0,08	0,10	0,14	0,12	0,10	0,15
22						1,28	0,15	0,17	0,14	0,15	0,15	0,23	0,21	0,19	0,25
23							1,00	0,13	0,08	0,07	0,09	0,15	0,09	0,12	0,19
24								1,21	0,10	0,08	0,09	0,09	0,08	0,08	0,10
25									0,81	0,89	1,07	1,49	1,31	1,45	1,69

IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO SUPPLEMENTARE

Soggetti tenuti al versamento: **tutti** gli iscritti all'Associazione.

IMPORTO DOVUTO

Modalità di calcolo L'importo dovuto si ottiene applicando una percentuale al reddito dichiarato ai fini IRPEF.

Aliquota Pari a **0,75%**.

Minimo dovuto Pari a € **636,00**.

I pensionati che proseguono l'esercizio della professione.

IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Soggetti tenuti al versamento: **tutti gli iscritti all'Albo** che esercitano la libera professione, anche se pensionati, purché il contributo non sia dovuto ad altro Ente di previdenza obbligatoria.

IMPORTO DOVUTO

Modalità di calcolo L'importo dovuto si ottiene applicando una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari prodotto ai fini dell'IVA.

Nel caso di partecipazione in associazione o società di professionisti, l'importo del volume di affari (base di calcolo), in sede di fatturazione, è ragguagliato alla percentuale di utili spettante all'iscritto.

Aliquota Pari al 4%.

Minimo dovuto Pari a € **939,06**.

Il contributo integrativo minimo è **deducibile se rimane a carico del commercialista**. La parte di contributi previdenziali sulla quale non è possibile effettuare la rivalsa, nel caso di volume d'affari inferiore alla quota minima, può essere dedotta dal reddito complessivo. Sul compenso spettante per ogni trasmissione telematica via Entratel non deve essere applicata la maggiorazione del 4%.

Gli iscritti con meno di 38 anni, i pensionati che proseguono l'attività professionale e i professionisti, iscritti anche ad un altro Ente di previdenza obbligatorio, che esercitano l'attività di commercialista, sono tenuti al versamento dell'integrativo senza obbligo del minimo.

IL CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Soggetti tenuti al versamento: **tutti gli iscritti**. È destinato all'erogazione dell'indennità di maternità.

IMPORTO DOVUTO

L'importo aggiornato del contributo per l'anno 2026 è pari a € 12,00 (in attesa di approvazione ministeriale).

I CONTRIBUTI VOLONTARI

Soggetti che possono effettuare il versamento: gli iscritti cessati dall'Associazione possono conservare il diritto ai trattamenti previdenziali derivanti dall'iscrizione all'Associazione o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi volontari.

IMPORTO DOVUTO

- Modalità di calcolo** L'importo è pari al contributo soggettivo maggiorato dell'importo determinato annualmente dal Consiglio di amministrazione a titolo di concorso alle spese di gestione ed entro il massimale previsto per il contributo soggettivo.
- Aliquota** L'interessato può scegliere se versare il contributo soggettivo minimo o un importo determinato applicando al reddito medio degli ultimi tre anni di iscrizione o al minor numero di anni, rivalutato, una delle aliquote previste per il contributo soggettivo.
- Minimo dovuto** Pari al contributo soggettivo minimo maggiorato dell'importo determinato dal Consiglio di amministrazione.

La facoltà di versare i contributi volontari, previa autorizzazione della Cassa, è riconosciuta a chi è stato iscritto e ha esercitato la professione per almeno cinque anni o almeno per tre degli ultimi cinque anni.

L'assicurazione non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'interessato sia iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria o successivamente al pensionamento presso la Cassa.

I contributi volontari **incrementano** la posizione contributiva individuale e **lanzianità** di iscrizione e contribuzione ai fini pensionistici.

INTEGRAZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI

Soggetti che possono effettuare il versamento: gli iscritti, all'atto della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia e della pensione anticipata e comunque prima della liquidazione della pensione.

IMPORTO DOVUTO

- Modalità di calcolo** L'importo del contributo soggettivo straordinario aggiuntivo è a discrezione dell'iscritto.
- Aliquota** Nessuna.
- Minimo dovuto** Nessuno.

segue

Una volta richiesto, **il mancato pagamento** del contributo prima della liquidazione della pensione determina la rinuncia alla richiesta.

L'importo versato **affluisce** alla posizione contributiva individuale e **incrementa** il montante contributivo individuale che determina l'importo della quota contributiva della pensione. Il versamento di tale importo non incrementa l'anzianità di iscrizione e di contribuzione.

Frazionabilità dei contributi

I contributi **soggettivo, soggettivo supplementare, integrativo e maternità** sono frazionati in dodicesimi in relazione al numero di mesi di iscrizione nell'anno. **Il contributo dovuto** corrisponde all'importo maggiore tra il contributo minimo frazionato in relazione ai mesi di iscrizione e quello determinato applicando la percentuale dovuta per ciascun contributo al reddito o al volume di affari.

Prescrizione dei contributi

I contributi si prescrivono in **5 anni**.

Modalità e scadenze per il pagamento dei contributi

I contributi si riscuotono in via telematica, con carta di credito, bonifico bancario o con PagoPA, direttamente dall'area riservata del sito web www.cassaragonieri.it, sezione *Pago on line*. Dal 2017 i contributi si pagano anche con il Modello F24.

Pagamenti tramite piattaforma *Pago on line*

Sul sito dell'Associazione, all'interno della sezione "Iscrizione e contributi" Modalità di versamento sono presenti le indicazioni per l'utilizzo della piattaforma informatica.

Pagamenti tramite modello F24

Possono essere effettuati mediante il canale **Entratel** utilizzando le proprie credenziali di accesso, ovvero compilando il modello F24 sulla pagina web del proprio servizio "Home Banking". Con il modello F24 si possono pagare i contributi utilizzando eventuali importi a credito di altra natura.

Le causali sono:

- E075 - Contributi anno corrente (*indica la contribuzione dell'anno in corso*);
 E076 - Contributi anni precedenti (*indica la contribuzione di anni precedenti*);
 E077 - Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente (*indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati nell'anno in corso*);
 E078 - Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti (*indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati in anni precedenti*);
 E079 - Quote ricongiunzione, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (*contiene i contributi dovuti a titolo di ricongiunzione di periodi assicurativi*);
 E080 - Quote riscatto, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (*contiene i contributi dovuti a titolo di riscatto di periodi precedenti*);
 E081 - Contributi volontari (*indica le somme dovute a titolo di contributi volontari e facoltativi*);
 E082 - Rateazioni (*indica le somme dovute a seguito di concessione di una rateazione*).

Pagamenti tramite bonifico (diverso da Pago on line)

È sempre possibile pagare i contributi anche con bonifico ordinario.
 L'Iban è il seguente: **IT 81V0569603211000067000X74**.

La causale che va specificata nel bonifico deve essere così composta: codice fiscale, uno spazio (*o un trattino*), codice tributo (*come per l'F24*), uno spazio (*o un trattino*), anno iniziale oppure mese e anno iniziali (*in base al tributo*), uno spazio (*o un trattino*), anno finale oppure mese e anno finali (*in base al tributo*).

Esempio: **SPZLRT77L18D488P E075 012018 122018**

Le scadenze sono:

- 16 febbraio 2026:** - prima rata pari a 1/7 dei contributi;
- 16 aprile 2026:** - seconda rata pari a 1/7 dei contributi;
- 16 giugno 2026:** - terza rata pari a 1/7 dei contributi;
- 16 luglio 2026:** - quarta rata pari a 1/7 dei contributi;
- 16 settembre 2026:** - quinta rata pari a 1/7 dei contributi;
- 16 ottobre 2026:** - sesta rata pari a 1/7 dei contributi;
- 16 dicembre 2026:** - settima rata pari al saldo dei contributi.

La comunicazione obbligatoria *(ex modello A19)*

Cos'è

È la modalità con cui si comunica alla Cassa **l'ammontare del reddito professionale** dichiarato ai fini Irpef ed il volume di affari dichiarato ai fini Iva per l'anno precedente.

Nella comunicazione **deve essere indicata l'aliquota percentuale scelta**, fissata tra il 15% e il 25%, l'eventuale richiesta di non applicare il massimale per il contributo soggettivo e l'opzione di versare la metà del contributo.

La scadenza

La comunicazione **deve essere inviata entro il 31 luglio**.

Non è sanzionato l'invio oltre tale data, se effettuato comunque entro il termine previsto, per lo stesso anno, per il versamento delle imposte sui redditi.

In ogni caso, l'invio tardivo è sanzionato soltanto a partire dal 62° giorno dopo la scadenza del 31 luglio.

Chi è tenuto ad inviare la comunicazione

Sono obbligatoriamente tenuti ad inviare la comunicazione **gli iscritti all'Associazione**, anche se pensionati.

Nel caso di decesso dell'iscritto o pensionato, l'obbligo di comunicazione fa capo agli eredi.

Chi non è tenuto ad inviare la comunicazione

Gli iscritti all'Albo che **non esercitano la professione** e gli iscritti che hanno iniziato l'attività successivamente al **31 dicembre** dell'anno precedente.

Come inviare la comunicazione

La comunicazione deve essere inviata **in via telematica**. È sufficiente accedere al sito dell'Associazione **www.cassaragionieri.it**, Area riservata - Disposizioni e dich. redditi - Inserimento dati redditi - e inserire i dati richiesti.

Per l'invio telematico è necessario dotarsi del **Pin di accesso**. Chi non ha il Pin lo può richiedere dalla prima pagina dell'Area riservata.

Posizioni contributive individuali

Ogni iscritto ha una propria posizione contributiva, nella quale affluiscono le somme versate a titolo di contributo soggettivo dal 1 gennaio 2004, i contributi volontari, le somme affluite o versate per ricongiunzioni e riscatti e relative a periodi successivi al 31 dicembre 2003, le somme versate a titolo di contributo soggettivo straordinario e le quote relative al periodo di preiscrizione al quale ha fatto seguito l'iscrizione all'Associazione.

I contributi sono rivalutati su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dell'anno, ad un tasso di capitalizzazione, pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolato dall'Istat. Le contribuzioni rivalutate costituiscono il montante contributivo. Alla decorrenza della pensione, il montante contributivo è trasformato in rendita mediante un coefficiente di trasformazione rapportato all'età.

La Carta Ragionieri



È la carta di credito studiata per gli iscritti alla Cassa e realizzata in collaborazione con la **Banca Popolare di**

Sondrio. La carta è dotata di tre linee di credito distinte (plafond):

Prima linea (ordinaria): consente il

pagamento degli acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati con Visa e il prelievo in contanti presso tutti gli sportelli automatici ATM convenzionati Visa in Italia e all'estero;

Seconda linea (contributi): è finalizzata al **versamento dei contributi previdenziali** via internet, sicuro e senza spese, tramite l'Area riservata accessibile dal sito istituzionale della Cassa.

I contributi previdenziali a favore della Cassa si possono versare con delega F24 anche per il tramite di **Carta Ragionieri**.

L'importo della delega F24, riferito esclusivamente alla quota a favore della Cassa oppure quale risultato da compensazione parziale con tributi di altra natura, può essere pagato seguendo il consueto iter online.

È necessario:

- ▶ accedere all'**Area Riservata** sul sito istituzionale www.cassaragionieri.it;
- ▶ cliccare sulla voce "Banca";
- ▶ cliccare su "Accesso menù Banca PopSo";
- ▶ cliccare sulla voce "F24 contributi previdenziali";
- ▶ **accettare** online l'apposito regolamento;
- ▶ creare delega F24 e **confermare** il pagamento.

Terza linea (prestiti): per l'erogazione di una somma utilizzabile per qualsiasi esigenza e/o soddisfare una necessità improvvisa.

Per ottenere la Carta non è necessario essere clienti della Banca Popolare di Sondrio: è sufficiente infatti essere titolari di un qualsiasi conto corrente bancario.

La carta è destinata esclusivamente agli iscritti alla Cassa Ragionieri e può essere richiesta soltanto via internet, accedendo al sito della Cassa www.cassaragionieri.it, **Area Riservata Iscritti > Banca > Richiesta carta di credito PopSo**. All'atto della richiesta si può scegliere, quale modalità di rimborso, l'addebito in unica soluzione

ovvero con pagamenti rateali. Anche se all'atto della sua richiesta, è stata scelta la configurazione di carta «a saldo», è possibile, nel momento in cui si effettua l'operazione di versamento dei contributi all'interno dell'area riservata del sito della Cassa, scegliere l'opzione «**pagamento rateale**» e individuare il numero delle rate (*minimo 2, massimo 12*).

È possibile, ovviamente, visualizzare il conteggio degli interessi applicati.



Le Prestazioni

La Cassa eroga le pensioni di:

- Vecchiaia
- Anticipata
- Inabilità
- Invalidità
- Reversibilità ai superstiti del pensionato
- Indiretta ai superstiti dell'iscritto non ancora pensionato
- Supplementare

La Cassa inoltre eroga l'indennità di maternità e provvede ai trattamenti assistenziali di tutela sanitaria integrativa.

Le pensioni e le indennità sono corrisposte a domanda.

Le pensioni di vecchiaia, anticipata, supplementare, di invalidità e di inabilità **decorrono** dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o dal mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti, se successiva.

La regolarità nel pagamento dei contributi è un requisito per il diritto alla pensione.

Le pensioni di reversibilità e indirette decorrono dal mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'iscritto.

Modalità di calcolo delle pensioni

Le pensioni sono:

- **Interamente retributive**, se maturate entro il 31 dicembre 2003.
- **in parte retributive ed in parte contributive**, se maturate dopo il 31 dicembre 2003 dagli associati già iscritti a tale data.

- **interamente contributive**, se maturate dopo il 31 dicembre 2003 e relative agli iscritti dopo tale data *(a eccezione della pensione anticipata e di quella supplementare che sono sempre contributive indipendentemente dalla data di iscrizione).*

Come si calcola la quota reddituale (quota A)

Viene calcolata sulle anzianità maturate e sui redditi al 31 dicembre 2003.

La misura della quota "reddituale" è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, ad una percentuale della media degli ultimi 24 redditi professionali annuali dichiarati ai fini Irpef e rivalutati;

la misura della pensione non può essere inferiore all'80% di quella calcolata sulla media dei 15 redditi professionali annuali più elevati, dichiarati ai fini Irpef negli ultimi 20 anni solari anteriori (*Regolamento vigente prima del 22 giugno 2002*);

la misura massima della quota calcolata è fissata in € 82.000,00;

la quota così calcolata al 31 dicembre 2003 è rivalutata annualmente sulla base della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat. Tale rivalutazione viene effettuata percentualmente per fasce di importo (le fasce della rivalutazione sono le stesse utilizzate per la rivalutazione delle pensioni);

il metodo reddituale determina una quota di pensione molto più elevata di quella che spetterebbe sulla base dei contributi versati e rivalutati. A fronte di un versamento di contributi pari, nel tempo, al 6 e all'8 per cento del reddito, il calcolo reddituale garantisce una quota di pensione che avrebbe richiesto il versamento del 25 per cento circa del reddito. Il calcolo contributivo garantisce invece una quota di pensione corrispondente ai contributi versati. Per riequilibrare, in parte, questa differenza, storicamente propria di tutti i sistemi pensionistici e che si traduce in un'ingiustizia a danno dei giovani iscritti, alla quota di pensione reddituale viene applicata una "riduzione di equilibrio". La riduzione è calcolata nella misura di $\frac{1}{4}$ del "regalo" del sistema reddituale rispetto a quello contributivo, e non può superare il 20 per cento della quota di pensione reddituale.

Come si calcola la quota contributiva (quota B)

La **misura della quota B** è pari all'importo determinato dalla trasformazione in rendita del montante risultante dalla posizione contributiva individuale, mediante un coefficiente di trasformazione (*vedi tabella*), in relazione all'età dell'iscritto alla decorrenza della pensione.

Tabella Coefficienti trasformazione in rendita

ETÀ	COEFFICIENTE VALIDO FINO AL 31/12/2015	COEFFICIENTE VALIDO DAL 1/01/2016 AL 31/12/2018	COEFFICIENTE VALIDO DAL 1/01/2019 AL 31/12/2020	COEFFICIENTE VALIDO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2022	COEFFICIENTE VALIDO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024	COEFFICIENTE VALIDO DAL 01/01/2025
57	4,304	4,246	4,200	4,186	4,270	4,204
58	4,416	4,354	4,304	4,289	4,378	4,308
59	4,535	4,468	4,414	4,399	4,493	4,419
60	4,661	4,589	4,532	4,515	4,615	4,536
61	4,796	4,719	4,657	4,639	4,744	4,661
62	4,940	4,856	4,790	4,770	4,882	4,795
63	5,094	5,002	4,932	4,910	5,028	4,936
64	5,259	5,159	5,083	5,060	5,184	5,088
65	5,435	5,326	5,245	5,220	5,352	5,250
66	5,624	5,506	5,419	5,391	5,531	5,423
67	5,826	5,700	5,604	5,575	5,723	5,608
68	6,046	5,910	5,804	5,772	5,931	5,808
69	6,283	6,135	6,021	5,985	6,154	6,024
70	6,541	6,378	6,257	6,215	6,395	6,258
71	6,824	6,378	6,513	6,466	6,395	6,510
72	7,133	6,378	6,513	6,466	6,655	6,510
73	7,467	6,378	6,513	6,466	6,655	6,510
74	7,833	6,378	6,513	6,466	6,655	6,510
75	8,232	6,378	6,513	6,466	6,655	6,510

● Pensione di VECCHIAIA

IL DIRITTO Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento del **68° anno di età** e con **40 anni di iscrizione e di contribuzione**.

In via transitoria, **per i nati entro il 31 dicembre 1962**, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dei seguenti requisiti di età e di iscrizione e contribuzione:

Data di nascita	Età	anni iscrizione e contribuzione
Fino al 31 dicembre 1947	67	30
Dal 1 gennaio 1948 al 31 dicembre 1949	67	31
Dal 1 gennaio 1950 al 31 dicembre 1951	67	32
Dal 1 gennaio 1952 al 31 dicembre 1953	68	33
Dal 1 gennaio 1954 al 30 giugno 1955	68	34
Dal 1 luglio 1955 al 31 dicembre 1956	68	35
Dal 1 gennaio 1957 al 30 giugno 1958	68	36
Dal 1 luglio 1958 al 31 dicembre 1959	68	37
Dal 1 gennaio 1960 al 30 giugno 1961	68	38
Dal 1 luglio 1961 al 31 dicembre 1962	68	39
Dal 1 gennaio 1963 in poi	68	40

Coloro che hanno maturato entro il 30 dicembre 2012 i requisiti di età e di anzianità contributiva per la pensione di vecchiaia, previsti dal regolamento vigente al 31 dicembre 2012, conseguono, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza, il diritto alla pensione di vecchiaia secondo il previgente regolamento. Il diritto a pensione per chi matura i requisiti di anzianità contributiva **successivamente al 31 dicembre 2012** è condizionato anche dai limiti di età previsti dalla cosiddetta Legge Fornero.

● Pensione ANTICIPATA

IL DIRITTO Si consegue al raggiungimento di **63 anni e 9 mesi di età** con **almeno 20 anni** di iscrizione e contribuzione.

LA MISURA La pensione è calcolata interamente con il metodo di **calcolo contributivo**.

● Pensione SUPPLEMENTARE

IL DIRITTO La pensione supplementare spetta all'iscritto cui sia stata liquidata una pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria. La facoltà di chiedere la pensione supplementare spetta se i contributi della Cassa non sono sufficienti né per il diritto alla pensione di vecchiaia né per il diritto alla pensione anticipata.

La pensione supplementare di vecchiaia **spetta all'età prevista per la pensione di vecchiaia** e dopo la cancellazione dall'Albo e dall'Associazione.

LA MISURA La pensione è calcolata interamente con il metodo di **calcolo contributivo**.

● Pensione di INABILITÀ

IL DIRITTO Si consegue al verificarsi delle seguenti condizioni:

- ▶ **assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;**
- ▶ aver maturato **almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione** o 1 anno se l'inabilità è causata da infortunio.

La pensione di inabilità **spetta all'iscritto non cancellato dalla Cassa** o cancellato da data non anteriore di sei mesi a quella della domanda.

La liquidazione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla cessazione dell'attività retribuita alle dipendenze, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione o la cessazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione o della cessazione.

La pensione di inabilità è **incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato** in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. È, altresì, incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'Associazione.

LA MISURA La pensione è calcolata con le stesse modalità previste per la pensione di vecchiaia. È previsto, per l'anno 2026, **un importo minimo pari a € 16.114,80 lordi annui**. Il trattamento minimo **non spetta** al titolare di pensione di inabilità erogata dall'Associazione che gode anche di trattamento pensionistico diretto a carico di altro istituto previdenziale.

● Pensione di INVALIDITÀ

IL DIRITTO Si consegue al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- ▶ riduzione in modo continuativo a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione per infermità o difetto fisico o mentale non preesistenti alla data di iscrizione all'Associazione;
- ▶ aver maturato almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

La pensione di invalidità **spetta all'iscritto non cancellato dalla Cassa** o dall'iscritto cancellato da data non anteriore di sei mesi a quella della domanda.

LA MISURA La pensione è calcolata con le stesse modalità previste per la pensione di vecchiaia, con la riduzione della quota reddituale del 30%.

È previsto, **per l'anno 2026, un importo minimo pari a € 8.057,40 lordi annui**.

Il trattamento minimo non spetta al titolare di pensione di invalidità erogata dall'Associazione che gode anche di trattamento pensionistico diretto a carico di altro istituto previdenziale. Proseguendo l'esercizio della professione, il pensionato di invalidità, al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, può chiederne la liquidazione in sostituzione di quella di invalidità.

● Pensione di REVERSIBILITÀ e INDIRETTA

IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Le pensioni di vecchiaia, di anzianità, anticipata, di inabilità, di invalidità e supplementare **sono reversibili** al coniuge e ai figli minori o ai figli maggiorenni studenti a carico del genitore al momento del decesso, o ai figli di qualunque età inabili e a carico del genitore al momento del decesso.

IL DIRITTO ALLA PENSIONE INDIRETTA

Spetta agli stessi superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità:

- a) dell'iscritto non cancellato dall'Associazione al momento del decesso e che, alla data del decesso, può far valere almeno 5 (cinque) anni di effettiva iscrizione e contribuzione di cui almeno 3 (tre) nell'ultimo quinquennio;
- b) dell'iscritto cancellato dall'Associazione da data non anteriore di 6 (sei) mesi a quella del decesso e che può far valere almeno 5 (cinque) anni di effettiva iscrizione e contribuzione di cui almeno 3 (tre) nell'ultimo quinquennio;
- c) dell'iscritto cancellato dall'Associazione e che può far valere almeno 15 (quindici) anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

LA MISURA DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI (indirette e reversibilità)

È determinata applicando le seguenti **percentuali di reversibilità** all'importo della pensione spettante al pensionato o che sarebbe spettata all'iscritto:

- ▶ coniuge superstite: **60** per cento;
- ▶ coniuge superstite e un figlio: **80** per cento;
- ▶ coniuge superstite e due o più figli: **100** per cento;
- ▶ un figlio in assenza del coniuge: **70** per cento;
- ▶ due figli in assenza del coniuge: **80** per cento;
- ▶ tre o più figli in assenza del coniuge: **100** per cento.

L'importo della pensione indiretta è **integrato al minimo di € 16.114,80**.

Il trattamento minimo non spetta al coniuge titolare di pensione indiretta, senza figli contitolari della pensione, con un reddito annuo, per l'anno 2026, superiore a € 24.172,70.

Il trattamento minimo, pari a 8.057,40, spetta anche ai titolari di pensione di reversibilità di pensionato di invalidità.

In ogni caso il trattamento minimo spetta ai titolari di pensione ai superstiti, il cui nucleo superstite comprenda un figlio minore di età o inabile.

Supplementi di pensione

I periodi di contribuzione successivi alla decorrenza della pensione danno luogo alla liquidazione di uno o più supplementi di pensione. Il supplemento è liquidato con cadenza biennale rispetto alla decorrenza della pensione o del precedente supplemento in favore dei pensionati di vecchiaia, di anzianità e di pensione anticipata che proseguono la professione. Il supplemento diviene parte integrante della pensione a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento.

Rivalutazione delle pensioni

Le pensioni sono perequate, con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno, sulla base della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat, nella misura del:

- ▶ **100 (cento) per cento** la quota di pensione fino all'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria;
- ▶ **75 (settantacinque) per cento** la quota di pensione compresa fra l'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria e due volte lo stesso importo;
- ▶ **50 (cinquanta) per cento** la quota di pensione compresa fra il doppio dell'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria e quattro volte lo stesso importo;
- ▶ **40 (quaranta) per cento** la quota di pensione compresa fra quattro volte l'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria e sei volte lo stesso importo;
- ▶ **30 (trenta) per cento** la quota di pensione compresa fra sei volte l'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria e l'importo di euro 82.000,00 (ottantaduemila/00).

Indennità di maternità

È corrisposta alle professioniste per i **due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi**. È corrisposta anche in caso di aborto spontaneo o terapeutico e in caso di adozione o affidamento in preadozione, affidamento provvisorio. L'indennità è pari all'80% di cinque dodicesimi del reddito professionale. Quale reddito professionale si considera quello percepito e dichiarato come reddito di lavoro autonomo nel 2° anno precedente la data dell'evento. In ogni caso, l'importo non può essere inferiore a € 7.556,90 o superiore a € 30.227,60 (valore 2026).

Ulteriori prestazioni: l'indennità di maternità è riconosciuta, esclusivamente per gli eventi nascita e adozione o affido, anche per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità, in caso di reddito complessivo dichiarato ai fini fiscali nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità inferiore ad € 9.456,53 (valore 2025).

In caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, certificate dalla ASL, spetta l'indennità di maternità anche per i mesi antecedenti i due mesi prima del parto.

Indennità di paternità

Spetta all'iscritto CNPR, padre del bambino, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Erogazioni assistenziali

La Cassa eroga i seguenti trattamenti di assistenza:

- ▶ assegno per l'assistenza ai figli disabili gravi;
- ▶ sussidio a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare;
- ▶ prestito d'onore;
- ▶ assegni agli iscritti con figli minori a carico che si trovano in condizioni di indigenza;
- ▶ rimborso spese per assistenza domiciliare;
- ▶ sostegno agli studi per gli orfani di iscritti;
- ▶ indennità per inabilità temporanee;
- ▶ interventi in caso di decesso.

Assistenza sanitaria integrativa

La Cassa ha sottoscritto una polizza sanitaria con la compagnia di assicurazioni **Unisalute S.p.A.**, a copertura dei Grandi Interventi Chirurgici, Gravi Eventi Morbosi e una polizza di Assistenza Socio sanitaria *Long Term Care* a favore dei propri iscritti non pensionati.

La polizza prevede oltre al piano Base un piano Integrativo, per l'ampliamento delle coperture assicurative a tutte le forme di ricovero, con o senza intervento chirurgico, e per le prestazioni extraospedaliere (*spese per parto, cesareo e non, day-hospital, visite specialistiche ecc...*). L'adesione al piano Integrativo è facoltativa e su base individuale, con onere a carico del singolo assicurato.

Tutte le coperture assicurative, del piano Base e del piano Integrativo, **possono essere estese, su richiesta, al nucleo familiare**, con costo a carico degli iscritti. Le informazioni di dettaglio sono presenti sul sito internet di UniSalute, al quale si accede anche dalla homepage del sito della Cassa, cliccando sul logo UniSalute.

Copertura Temporanea Caso Morte (TCM) - EMAPI

La copertura ha decorrenza dal 1 febbraio 2026 fino al 31 gennaio dell'anno successivo, è erogata da EMAPI e garantita dalla società Cattolica Assicurazioni. La garanzia opera in favore degli iscritti, in regola con i versamenti contributivi, che non abbiano compiuto 75 anni di età alla data di decorrenza dell'iniziale copertura assicurativa. **Il beneficio assistenziale consiste nell'erogazione agli eredi legittimi o testamentari dell'iscritto di un importo di € 14.100,00 in caso di morte dell'iscritto stesso**, per qualsiasi causa, nel periodo di validità della copertura. Per gli iscritti e gli iscritti pensionati di età superiore ai 75 anni è comunque riconosciuto dalla Cassa il contributo per le spese di onoranze funebri di cui all'articolo 7, comma 3 del Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa.

Ricongiunzione, riscatto, totalizzazione e cumulo

Ricongiunzione

È possibile cumulare all'anzianità di iscrizione e contribuzione alla Cassa, anche i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, ai fini del conseguimento del diritto ad un'unica pensione o per incrementare l'importo della pensione. Viceversa anche i periodi maturati presso la Cassa possono essere trasferiti presso altre gestioni previdenziali.

La ricongiunzione avviene su domanda, non vincolante.

Riscatto

È possibile riscattare i periodi:

- ▶ del corso legale di laurea o laurea breve;
- ▶ di praticantato;
- ▶ del servizio militare o equipollenti;
- ▶ di iscrizione scoperti di contribuzione per intervenuta prescrizione.

I periodi possono essere riscattati, a domanda, mediante il pagamento di una riserva matematica.

Totalizzazione e cumulo

Consentono a chi è stato iscritto a più gestioni previdenziali di utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini della maturazione del diritto ad un'unica pensione.

Convenzioni

La Cassa ha stipulato per i propri associati numerose convenzioni a **condizioni particolarmente vantaggiose**.

Alcune di esse sono:

- ▶ assicurative;
- ▶ bancarie e finanziarie;
- ▶ corsi di lingua inglese;
- ▶ automotive.

Sul sito, nella sezione *Convenzioni*, all'interno dell'area riservata, sono fornite informazioni di dettaglio.

I testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori, inesattezze, incompletezze e/o per il loro utilizzo parziale o scorretto.

